

Allegato 4 - MUP IBIPs – Agente Società

## MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).*

### SEZIONE I

#### Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

Cognome: **AMORIGI**

Nome: **CARMELA**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000159067**

Data iscrizione nel R.U.I.: **16/04/2007**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE SNC**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**, (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: **PALERMO VIA AQUILEIA 46**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **[info@amorigiecarnevale.it](mailto:info@amorigiecarnevale.it)**

Indirizzo PEC: **[progetto.speciale@gigapec.it](mailto:progetto.speciale@gigapec.it)**

Sito Internet: **[www.amorigiecarnevale.it](http://www.amorigiecarnevale.it)**

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.**

### SEZIONE II

#### Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto.

### SEZIONE III

#### Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

#### SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
1. una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies.
  2. una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Tale consulenza si basa sull'analisi delle informazioni rilasciate, mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto.
- c) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

*L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'elenco delle Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di un mandato diretto di rappresentanza in essere, e di accordi di "collaborazione orizzontale" in essere, sottoscritti dall'Intermediario e dalla Società Agente in qualità di "Intermediario Proponente", con "Intermediari Emittenti" di altre Compagnie, è pubblicato sul sito internet della Società Agente.*

*Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.*

*Con riferimento al contratto distribuito l'Intermediario e la Società Agente hanno un rapporto d'affari con Italiana Assicurazioni S.p.A..*

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

## SEZIONE V

### Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società Agente, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società Agente;
- possono non essere già noti alla Società Agente, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

## SEZIONE VI

### Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

## SEZIONE VII

### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

## SEZIONE VIII

### Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Allegato 4 - MUP IBIPs – Agente Società

## MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).*

### SEZIONE I

#### Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

Cognome: **CARNEVALE**

Nome: **PAOLO**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000729699**

Data iscrizione nel R.U.I.: **08/05/2023**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE SNC**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**, (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: **PALERMO VIA AQUILEIA 46**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **[info@amorigiecarnevale.it](mailto:info@amorigiecarnevale.it)**

Indirizzo PEC: **[progetto.speciale@gigapec.it](mailto:progetto.speciale@gigapec.it)**

Sito Internet: **[www.amorigiecarnevale.it](http://www.amorigiecarnevale.it)**

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.**

### SEZIONE II

#### Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto.

### SEZIONE III

#### Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

#### SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
1. una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies.
  2. una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Tale consulenza si basa sull'analisi delle informazioni rilasciate, mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto.
- c) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

*L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'elenco delle Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di un mandato diretto di rappresentanza in essere, e di accordi di "collaborazione orizzontale" in essere, sottoscritti dall'Intermediario e dalla Società Agente in qualità di "Intermediario Proponente", con "Intermediari Emittenti" di altre Compagnie, è pubblicato sul sito internet della Società Agente.*

*Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.*

*Con riferimento al contratto distribuito l'Intermediario e la Società Agente hanno un rapporto d'affari con Italiana Assicurazioni S.p.A..*

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

## SEZIONE V

### Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società Agente, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società Agente;
- possono non essere già noti alla Società Agente, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

## SEZIONE VI

### Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

## **SEZIONE VII**

### **Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

## **SEZIONE VIII**

### **Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.